

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE BEAT SCUOLA D'ARTE

art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

E' costituita l'associazione culturale denominata “Associazione Culturale BEAT SCUOLA D'ARTE” con sede nel Comune di Opera all'indirizzo indicato nell'Atto Costitutivo della Associazione e pertanto la sede potrà essere variata all'interno del medesimo Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza modifiche al presente Statuto.

L'Associazione è regolamentata dagli art. 14 e segg del C.C..

art. 2 – SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è estranea ad ogni credo politico, religioso e razziale.

Si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere, stimolare, sostenere, in Italia e all'estero, la crescita, morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione artistica, di spettacolo e di attività comunitaria
- sollecitare lo sviluppo della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze
- promuovere attività culturali, artistiche e ricreative nell'ambito del teatro, cinema, musica e danza
- promuovere attività editoriali in genere, attività didattica e laboratori
- promuovere e favorire lo sviluppo, la diffusione e la tutela del software esclusivamente libero ed open source
- favorire attività ambientali e di recupero del patrimonio artistico e culturale
- promuovere attività in difesa dei diritti universali dell'uomo, nonché della cultura della pace
- promuovere la valorizzazione delle culture alimentari tradizionali.

Per il raggiungimento di detti fini l'Associazione intende svolgere diverse attività ed iniziative di utilità sociale rivolte alla collettività ed in modo particolare:

- l'organizzazione di esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, premi, manifestazioni in genere riferite a discipline specifiche come la pittura, la scultura, la fotografia, le arti visive in generale, le arti applicate, il teatro, la musica, la danza, il cinema, la letteratura, la poesia, la storia, tutte le scienze in generale e il software libero ed open source
- corsi e stage di artigianato artistico, pittura, scultura, fotografia
- iniziative atte a favorire la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente
- l'edizione di opere in linea con gli scopi dell'associazione
- attività ludico-ricreative e turistiche.

Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni, Società e/o terzi in genere, svolgere inoltre attività accessorie, secondarie volte a gestire anche con strutture collaterali, attività economiche, finanziarie, commerciali, nonché tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. L'estensione dell'attività ad altre discipline può essere deliberata dall'assemblea a maggioranza assoluta. Scopo dell'Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di cultura in generale. L'associazione può istituire periodici incontri di studio e di approfondimento in relazione ai propri scopi, organizzare manifestazioni culturali e teatrali, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati ai soli propri associati. Essa può stabilire contatti ovvero aderire, a livello nazionale e internazionale, a Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

art. 3 - DURATA

L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è legata alla sussistenza e continuità della realizzazione degli scopi sociali.

art. 4 – AMMISSIONE A SOCIO

All'Associazione possono aderire persone fisiche società ed enti. L'ammissione all'Associazione è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, i soci dovranno dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'incondizionata accettazione delle norme del presente Statuto ed eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo stabilirà un Regolamento interno nel quale verranno specificati ulteriori criteri per l'ammissione a ciascuna categoria di socio.

art. 5 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali Regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento da parte di un socio difforme dalle norme dello Statuto e del Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà intervenire applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Perde la qualifica di socio chi:

- a) senza giustificati motivi non adempia agli obblighi liberamente assunti nei confronti dell'Associazione;
- b) chi in qualunque modo danneggi moralmente, materialmente o economicamente l'Associazione o fomente dissidi e disordini tra i soci.
- c) chi non è in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Spetta al Consiglio Direttivo verificare se ricorrano i motivi di esclusione di cui sopra e prendere di conseguenza e nell'interesse dell'Associazione i provvedimenti necessari con giudizio insindacabile e inappellabile.

art. 6 – SOCI

- Sono soci fondatori quelli che hanno costituito l'Associazione. I soci fondatori non sono tenuti al versamento delle quote associative annuali.

- Sono soci ordinari quelli che aderiscono e partecipano all'attività dell'associazione. I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative annuali.

- Sono soci frequentatori e spettatori quelli che frequentano ed assistono alle singole iniziative. I soci frequentatori e spettatori non possono partecipare alle assemblee, non hanno diritto di voto, non possono adire alle cariche sociali e acquisiranno e perderanno la qualità di socio alla conclusione delle singole iniziative alle quali hanno partecipato, salvo il rinnovo. I soci frequentatori e spettatori sono tenuti al versamento delle quote associative stabilite per la propria categoria e partecipazione determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono mai trasmissibili o alienabili né per atti inter vivos né per causa mortis; le quote associative inoltre non sono mai rivalutabili.

art 7 – SOSTEGNO FINANZIARIO

Per conseguire i propri scopi l'Associazione s'avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) contributi e sponsorizzazioni di qualsivoglia natura di Enti e Società;
- b) contributi e sovvenzioni pubbliche ottenibili sulla base delle vigenti leggi;
- c) accedere a finanziamenti da parte del sistema bancario;
- d) quote associative annuali versate dai soci;
- e) proventi di iniziative sociali (es.: cachet degli spettacoli; biglietti d'ingresso; altre iniziative di promozione anche commerciali).
- f) elargizioni di soci o terzi;
- g) donazioni e regalie.

In quanto ente non commerciale senza fini di lucro, è fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

art. 8 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Presidente, Vice-presidente, Segretario Generale;

art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci, fondatori e ordinari, della Associazione aventi diritto di voto ai sensi degli artt.4 e 6 dello Statuto dell'Associazione.

art. 10 – COMPITI ASSEMBLEA SOCI

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, tranne i primi nominati nell'atto costitutivo della Associazione. Il Consiglio dei soci fondatori può avvalersi della facoltà di riservarsi la nomina fino ai 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo di ciascun esercizio e il bilancio preventivo del seguente;
- c) approvare la relazione consuntiva sull'attività dell'Associazione presentata dal Presidente al termine di ogni esercizio;
- d) deliberare in merito alle linee generali dell'attività dell'Associazione.

art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qual volta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti.

Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di voto essendo presenti almeno due terzi dei soci e con il consenso di tutti i soci fondatori.

art. 12 – DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre altri soci.

art. 13 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

art. 14 – CONVOCAZIONE DEI SOCI

I soci sono convocati mediante affissione nella bacheca della sede operativa della Associazione con prova di presa visione da parte dei soci oppure con lettera di convocazione inviata, anche mezzi elettronici purchè ne sia data la prova dell'invio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di tre membri eletti dall'Assemblea. Qualunque socio ordinario può diventare Consigliere. Il Consigliere è sempre rieleggibile.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo della Associazione.

I soci fondatori possono avvalersi della facoltà di riservarsi la nomina fino ai 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

art. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) elezione del Presidente, Vice-presidente e Segretario Generale; tranne il primo in cui le nomine sono stabilite nell'atto costitutivo;
- b) I membri del Consiglio Direttivo pur potendo agire disgiuntamente sono solidalmente responsabili degli atti di ciascuno di loro;
- c) stabilire le quote associative annuali dovute dai soci;
- d) studio e formulazione delle modalità di realizzazione delle iniziative e delle attività dell'associazione;
- e) stesura dei bilanci di previsione e chiusura dei conti consuntivi;
- f) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il funzionamento dell'Associazione.

art. 17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è valido solo con la presenza di tutti componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.

art. 18 – DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio rimane in carica sei anni, con le seguenti eccezioni:

- a) sostituzione di un componente decaduto per dimissioni, recesso dall'Associazione o altro grave motivo;
- b) dimissioni del Consiglio che rimette il proprio mandato nelle mani dell'Assemblea;
- c) voto di sfiducia dell'Assemblea che, con la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati aventi diritto di voto e con il consenso di tutti i soci fondatori, dichiara decaduto il Consiglio Direttivo o i singoli componenti. Questa eventualità può darsi solo in assemblea appositamente convocata.

art. 19 – POTERI

Presidente, Vice-presidente e Segretario Generale hanno gli stessi poteri e facoltà e in particolare:

- a) rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) poteri di firma sui documenti e gli atti dell'Associazione;

Ogni atto di ciascuno dei tre ha uguale valore sia associativo che legale e s'intende fatto sempre in nome e per conto di tutto il Consiglio.

art. 20 – FACOLTA'

In particolare al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- b) sovrintendenza di tutti gli uffici dell'Associazione;
- c) assunzione in caso di urgenza dei provvedimenti richiesti riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Al Segretario Generale spettano le seguenti facoltà:

- a) archiviare e custodire documenti, atti e libri sociali dell'Associazione;
- b) redigere i verbali del Consiglio Direttivo e diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente.
- c) svolgere tutte le funzioni relative all'amministrazione burocratico-normativa previste dalle vigenti leggi.

Può avvalersi di un Ufficio di segreteria.

art. 21 – CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI

Il Consiglio dei Soci Fondatori è costituito da tutti i Soci Fondatori, non ha poteri amministrativi e non può essere mai sciolto.

Il Consiglio dei Soci Fondatori ha poteri di:

- controllo e verifica della congruità degli atti della Associazione allo spirito e agli scopi della Associazione stessa
- censura su atti e iniziative non conformi allo spirito e agli scopi della Associazione e può chiederne la revisione, l'annullamento o sostituzione.

Il Consiglio dei Soci Fondatori ha la facoltà di eleggere fino ai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

art. 22- ESERCIZI ASSOCIATIVI

Gli esercizi associativi vanno dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il primo esercizio si chiude il 31 agosto 2011.

art. 23 - LIBRI

L'associazione terrà:

- a) libro Verbali del Consiglio Direttivo;
- b) Libro Verbali Assemblee;
- c) libro Giornale (ove previsto);
- d) libro Inventari;
- e) libro degli Associati.

art. 24 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per uno dei seguenti motivi:

- a) deliberazione dell'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e il consenso di tutti i soci fondatori;
- b) venir meno delle ragioni ideali e dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle attività della associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra Associazione che abbia requisiti e caratteristiche di associazione culturale simili a quelle della stessa Associazione, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllori cui all'art.3, comma 190, della legge 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 25 - DISPOSIZIONE GENERALE

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.